U. R. C. O. F. E. R.

RIVISTA TRIMESTRALE

AVVOCATURA
EMILIANO - ROMAGNOLA

8

LUGLIO - SETTEMBRE 1980

SOMMARIO

La strage di Bologna 49

La città 50

Gli avvocati 50

Il Consiglio degli Ordini 51

L'associazione avvocati « P. Calamandrei » 51

Il Presidente Avv. Angiola Sbaiz 51

Difenderli (nel processo) rimane un dovere di civiltà . . . 52

La riforma della previdenza forense (Avv. Francesco Berti Arnoaldi) 54

Il diritto all'obiezione di coscienza (Dott. Proc. Sergio De Sio) . . 58

Una legge sbagliata: il DPR 509/1979 (rapporti di lavoro con Enti pubblici) (Avv. Giovanni Ferrari) 62

I temi dell'esame di procuratore legale del 1980 (e qualche considerazione) 64

Termini e procedura per le denunce al Registro delle Ditte . . . 66

Trasferimento di competenze dall'INAM all'INPS 67

« Inter nos »:

— Anche gli uffici delle Imposte hanno delle «trattorie» (Avv. Giovanni Roberto Vivaldi) 67

— La pensione di riversibilità per le vedove (Avv. Francesco Berti Arnoaldi) 68

LA STRAGE DI BOLOGNA

Bologna, stazione ferroviaria, 2 agosto 1980, sabato, ore 10.24.

La folla anonima, rumorosa, accaldata, come sempre al sabato mattina, come sempre all'inizio dell'ultimo mese di vacanze estive, come sempre in un sabato di agosto, si aggira nelle sale della stazione ferroviaria centrale. I punti più affollati sono quelli di sempre: la biglietteria, la contigua sala d'attesa di prima classe, la successiva sala d'attesa di seconda classe, il bar-ristorante. Queste sale non sono intercomunicanti, ma a ciascuna di esse si accede o lungo il corridoio esterno, sul quale si aprono le porte di accesso, o lungo il primo binario. Anche questo, alle 10,24, gremito perché da poco vi si è fermato un lungo treno di passaggio.

Alle 10,24 intere famiglie sono qui, alcune tutte attorno al grappolo di valige con la roba d'estate, altre allargatesi a raggiera, chi a fare i biglietti, chi a prendere le sigarette. chi a dissetarsi. Centinaia di persone si muovono concentrate in uno spazio che le contiene a fatica, perché un sabato 2 agosto viene solo una volta all'anno.

Moltissime persone, alle 10,24, si accalcano nella sala d'aspetto, specialmente di seconda classe: chi è solo sfoglia un giornale o guarda l'agitarsi degli altri, chi è in compagnia parla parla ascolta ascolta. E' difficile non farsi prendere dalla gioia di blaterare a vuoto quando si sta per lasciare alle spalle la fatica di undici mesi e ci si accinge ad abbandonarsi al « solito imprevisto » di un mese di vacanze.

Centinaia quelle persone. Decine e decine quelle che sono al servizio delle prossime vacanze altrui: ferrovieri, tassisti, facchini, autisti di autobus, impiegati, addetti ai servizi di ristoro (cuochi, camerieri, contabili).

E bambini. Che giocano, corrono, fremono, disturbano, strappano un sorriso al vecchio nonno paziente, un brontolio al maturo papà più nervoso. E ragazzi. Che comprano i fumetti, che ascoltano radioline e mangianastri e registratori e hanno gli occhi lucidi di gioia di vivere, di attesa, di speranza, di domani.

Quasi tutti, alle 10,24, con una punta di orecchio tesa allo scampanellìo degli arrivi dei treni o all'annuncio dell'altoparlante interno: al binario 3 è in arrivo, dal binario 7 sta per partire.

Sabato 2 agosto 1980, ore 10,24. Tutto come un minuto prima. Tutto come l'anno scorso alla stessa ora. Sono in centinaia concentrati lì.

Tranne lui. Tranne loro. Uno? Due? Quattro? Si è, (si sono) già allontanati. E' (sono) venuti prima. Aveva(no) un involucro, forse una valigia, forse un sacco. E', sono entrati nella sala d'attesa della seconda classe, forse perché la più affollata, tanto da aumentare le probabilità di passare inosservato(i). Perché, che pericolo c'è? I morti non parlano. Ma sì, guardate, guardateci, imbecilli che cicalate come se fosse un giorno qualsiasi. Cacciatevi ben dentro le teste la mia, le nostre immagini, il mio i nostri vestiti, i miei i nostri occhi che vi vedono, vi deridono, vi fissano. Avete visto bene? E con ciò, chi se ne frega? A chi, imbecilli di morti in piedi, credete di poterlo andare poi a raccontare?

E', (sono) entrati in quella sala d'aspetto di seconda classe, dove c'è più gente, non importa se più povera. Imparate a non andare in vacanza con l'automobile che non avete, microbi, poltiglia, facce anonime, bambini rompiscatole, ragazzi in jeans.

Lì, in un angolo di quella sala ha(nno) lasciato un pacco. Un pacco chiamato maledizione. Si dirà poi « destino »? Forse. Allora, ha(nno) lasciato un pacco chiamato maledetto destino. Un tranquillo sguardo attorno e poi, lentamente, via, come andare al bar, dal tabaccaio, dalla ragazza, fuori, per l'ultimo bacio.

Sì; è (sono) tornato dalla ragazza. Forse c'è, ci sono ancora. Più affettuosi, più forti, più virili di prima. Vivaddio, come eccita il sangue! Amore, stringimi, guardami, baciami: so di buono, so di morte. Di tanta tanta tanta morte.

* * *

Bologna, stazione ferroviaria, 2 agosto 1980, sabato, ore 10.25.
84 morti. Centinaia di feriti.
Il più crudele massacro del tempo di pace.
Pace?

* * *

LA CITTA'

ha risposto come forse nessun'altra avrebbe fatto. Tutti, senza eccezione alcuna, si sono messi a disposizione delle vittime, ciascuno come semplice cittadino o come addetto ad un servizio, ad un lavoro, ad un ufficio comunque utile alle vittime.

La città, la nazione intera ha reagito. Senza isterismi o maledizioni. Con fermezza, con volontà.

Non usiamo il paradosso che ci voleva quella bomba per farci sentire tutti così uniti. Ma gli assassini sbianchino e disperino: nessuno è passato con loro. Se vi erano degli incerti ora sono decisamente con noi. « Noi » che non usiamo per « loro » l'aggettivo « bestiali », poiché sappiamo che nessuna bestia è tanto disumana come « loro ». Nessun animale ammazza per passatempo 84 suoi simili, ferendone alcune centinaia.

* * *

GLI AVVOCATI

non sono stati da meno. Quanti erano in città (altri l'hanno fatto da fuori, per telefono o per lettera) sono accorsi al Consiglio dell'Ordine, aprendo una sottoscrizione di completa disponibilità a favore delle vittime, per tutto quanto, di natura professionale o più semplicemente umana, poteva loro o alle loro famiglie occorrere.

Non ne riproduciamo nome e cognome, sicuri di bene interpretare il loro gesto di allora: che non si offriva alla stampa o alla riconoscenza, ma era così, un afflato umano; semplice e genuino.

IL CONSIGLIO DEGLI ORDINI

attraverso l'immediato intervento del Presidente, Avv. Angiola Sbaiz, si è fatto portatore di quella spontaneità.

Il 4 agosto dalla sede del Consiglio l'avv. Sbaiz ha inviato la seguente lettera al Sindaco di Bologna:

« Illustre Signor Sindaco,

avendo notizia dell'attività del Comitato di assistenza per le « famiglie delle vittime costituito presso il Comune, tengo ad assi- « curarLa che la sede del nostro Ordine resta aperta agli effetti di « quanto possa occorrere a tutela legale delle stesse famiglie e specie « per i colleghi stranieri o di altre città che abbiano necessità di met- « tersi in contatto con la Magistratura locale ».

L'ASSOCIAZIONE AVVOCATI « PIERO CALAMANDREI »

in data 10 settembre ha fatto pervenire al Sindaco di Bologna la seguente comunicazione del Consiglio Direttivo, inviata a cura della Avv. Laura Grassi, presidente:

« L'associazione Avvocati Piero Calamandrei, in coerenza con i propri fini statutari, ed in adesione allo spirito di solidarietà che è emerso da tutta la cittadinanza bolognese a seguito della strage del 2 Agosto, comunica la disponibilità degli iscritti a prestare la propria gratuita opera professionale a tutela delle vittime e dei loro famigliari.

Conseguentemente si impegna a contribuire alla realizzazione della costituzione di parte civile nel processo in corso, alle attività di studio e documentazione che risultassero necessarie ed opportune, a quelle di sostegno ed aiuto alle vittime in qualsiasi altro adempimento di natura legale.

Invita i colleghi non iscritti — anche non bolognesi — ad aderire all'iniziativa e, nello stesso tempo, si mette a loro disposizione per qualsiasi attività fosse richiesta a tale fine ».

IL PRESIDENTE AVV. ANGIOLA SBAIZ,

ha accettato il mandato conferitole dal Comune di Bologna per la costituzione di parte civile nel processo nel frattempo iniziatosi contro presunti responsabili della strage.

Con la delicatezza che è superfluo sottolineare, l'avv. Sbaiz aveva interpellato prima il Consiglio, riferendo, nel corso di una adunanza tenutasi il 12 settembre:

« che il Comune di Bologna, a mezzo del Sindaco, ha chiesto al presidente di questo Consiglio, avv. Sbaiz, di assumere, insieme con altri legali, il patrocinio dello stesso Comune quale parte lesa nel processo penale a carico dei presunti responsabili della strage del 2 agosto ».

Il Consiglio ha espresso unanime voto favorevole e di apprezzamento, sottolineando « il significato etico e professionale dell'incarico proposto, che nella specie si tradurrà in una qualificata opera al servizio della città, ancora sgomenta per l'immane tragedia ».

Qualche disinformato e malevolo giornalista ha ritenuto di censurare questa decisione, unicamente perché convinto (come ha scritto, senza però attingere a fonti ufficiali) che il mandato assunto dall'avv. Sbaiz avrebbe avuto, prima o poi, un corrispettivo economico da parte del Comune.

L'Avv. Sbaiz è stata costretta (e ne riferiamo condividendo la sua amarezza per l'accaduto e rinnovandole la più completa solidarietà) a provocare rettifiche e smentite. La verità era ed è che ella ha accettato l'incarico a titolo completamente gratuito.

Certi ambienti hanno ancora tutto da imparare sugli avvocati, ultimi epigoni di una libertà professionale che non esclude anche questa libertà, la più grande, la più importante, la più nobile: potere, volendolo, non chiedere denaro in cambio delle prestazioni professionali.

Per concludere, un'ultima precisazione, doverosa per ragioni di obiettività. Non vorremmo si dimenticasse che:

DIFENDERLI (NEL PROCESSO) RIMANE UN DOVERE DI CIVILTA'

Secondo la testimonianza di Leonardo Coen, giornalista, che si trovava a Selva di Val Gardena per intervistarlo su argomenti di attualità, non appena informato della strage di Bologna il Presidente della Repubblica italiana, SANDRO PERTINI, profondamente commosso e indignato, esclamò: « Mascalzoni! Mascalzoni! ... E c'è chi li difende! » (La Repubblica, domenica 3 agosto 1980, titolo « La rabbia di Pertini »).

« Chi » li difende? Ovvero: « verso chi » era diretta l'esclamazione indignata del Presidente? Salv'errore si possono avanzare due ipotesi: una politica e una processuale. Se il riferimento riguardava l'ambiente politico, spetta a questo rilevarlo e valutarlo liberamente. Se l'allusione riguardava la difesa processuale, come l'espressione usata potrebbe far ritenere ... ... allora, ci si consenta esprimere un sentito dissenso.

Diciamo subito, anzitutto: l'equivocità della frase, interpretabile come si è detto secondo due ben diversi significati, legittima una prima separazione di approcci all'argomento. Nel senso che l'aspetto politico non si dissolve interamente neppure all'interno del problema processuale che intendiamo toccare; ma dal nostro punto di vista si accentra in uno dei tanti momenti di quello che con espressione di gergo ampiamente accettato siamo soliti definire **foro interno.** Raramente un certo tipo di difesa penale consente di non coinvolgere neppure in sottofondo l'ideologia socio-politica dell'avvocato; ma non da questa ha da essere condizionato l'esercizio professionale. Vi sarebbe altrimenti il rischio di sovrapporre la propria alla personalità dell'imputato, facendone strumento di finalità extraprocessuali.

Ciò che va ribadito e (se il gioco di parole può passare) **difeso** è il pieno, totale diritto di qualsiasi imputato, quale che sia l'addebito del quale deve rispondere, alla **difesa** tecnico-processuale.

Anche gli autori, i mandanti, gli ispiratori, i fiancheggiatori della strage del 2 agosto hanno il diritto di difendersi. Anche costoro hanno il diritto di ottenere l'appoggio di avvocati difensori. Il compito dei quali è tanto più importante e difficile, da meritare il più incondizionato rispetto.

Purtroppo la meraviglia, o addirittura il disfavore, che il dovere di un difensore assai spesso suscitano in certi settori di opinione pubblica sono troppo diffusi per non destare allarme.

Forse non ve ne è bisogno sul piano dei giudizi razionali: ma tutelare il diritto di difesa e additare a rispetto l'attività professionale dei difensori, è premura della quale sentiamo doverci fare carico.

Non viene in essere qui, ovviamente, il modo concreto dell'esercizio professionale. Non soltanto perché se ne dovrebbe fare oggetto di discorso di estesa latitudine, quanto perché non era e non è nostra intenzione scivolare sul terreno del deontologico, rischiando di aggiungere fraintendimenti ad equivoci. Tanto più che le modalità di esplicazione del mandato difensivo vanno sempre conosciute interiormente e dettagliatamente prima di poter formare oggetto di valutazione di qualsiasi genere. No, nulla di tutto questo.

Premeva e preme un solo fermo intervento a scanso di supposizioni che certi silenzi fanno scambiare per consensi. Se da qualche parte si manifesta sorpresa perché, dopo certi gravissimi fatti, vi è anche chi assume la difesa non del fatto ma dell'autore (o sospetto tale), la risposta non può essere che una: il rispetto per l'opera dell'avvocato difensore, a favore di chiunque ne necessiti.

Si tratta — a tacer d'altro — di un compito che oggi trova ampia tutela anche nel documento « cardine » dei principi e delle libertà democratiche degli italiani. Difendere coscienziosamente chi vuole abbattere quel documento, e la storia che in esso si identifica, è già una condanna morale per le azioni dei sovversivi.

Anche per questo difendiamo chi difende.

LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE

Quando questo numero di « Avvocatura Emiliano-Romagnola » uscirà, la riforma della previdenza forense — approvata definitivamente dal Parlamento — sarà già legge dello stato (L. 20-9-1980 N. 576 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 266 del 27-9-1980). E' un momento importante, per gli avvocati. Della nostra previdenza erano così evidenti gli aspetti iniqui e le incongruenze che nel 1977 il primo comitato dei delegati direttamente eletto dagli avvocati italiani decise, fin dall'atto del proprio insediamento, di affrontare alacremente lo studio e la preparazione di un testo di riforma da proporre al Parlamento attraverso i parlamentari più attenti ai nostri problemi. Il lavoro non è stato facile, né lo hanno aiutato eventi esterni come la concomitanza di progetti di riforma frettolosi e poco studiati (cioè, quello per l'istituzione di una super-cassa per tutti i professionisti), e lo scioglimento anticipato del Parlamento che ha fatto decadere la proposta di legge n. 2509, in istato già di avanzata elaborazione. Ma infine, ci siamo. Con la pesantezza propria dei meccanismi di legiferazione, tre anni rappresentano quasi un primato di velocità. Tra poco, gli avvocati italiani dovranno prendere conoscenza e abituarsi a modificazioni del loro sistema previdenziale che hanno una diretta incidenza anche sul costume forense e sulle abitudini civili. Mi auguro che la conoscenza sia approfondita; che la lettura del testo della legge non sia fatta in superficie, ma con l'attenzione che un buon avvocato dedica all'esame di una sentenza complessa che direttamente lo interessa. La Cassa è, ricordiamo, **un bene comune** ed è mortificante pensare che i comproprietari di essa possano ignorarne il funzionamento (l'ignoranza, purtroppo, non è ancora del tutto vinta, come testimoniano certe incredibili domande che i delegati si sentono rivolgere da colleghi i quali si ostinano a non leggere nemmeno il « loro » bollettino, i « loro » bilanci, le leggi della « loro » previdenza).

Oggi, debbo ai colleghi dell'Emilia-Romagna una prima presentazione della nuova legge, che ne illustri i punti qualificanti. Poi, a testo letto e digerito, mi auguro che prosegua tra i colleghi, e sia alimentata da iniziative degli Ordini, la discussione sulla nuova previdenza e sul cammino ancora da fare: giacché questa legge è solo uno stralcio, destinato ad eliminare gli squilibri che la legge 319/75 introdusse nell'intento di correggere a sua volta le improvvisazioni della infausta legge Tesauro (che come tutti ormai sappiamo aveva aumentato le pensioni dimenticando il problema della copertura finanziaria e aprendo per la Cassa un deficit nell'ordine di quattro-cinque miliardi all'anno). L'obiettivo finale d'una riforma veramente organica della previdenza forense è ancora lontano. Contentiamoci per adesso di fare il punto della situazione quale essa è.

Il comitato dei delegati è partito dalla constatazione che il sistema risultante dalle leggi in vigore al 1977, con la fissità uniforme delle pensioni, e col criterio della progressività delle contribuzioni, premiava i furbi e puniva gli onesti. Ed ha posto come idea-motrice della riforma l'inversione netta di questo stato di cose. Abbiamo puntato su una figura moderna di avvocato: un professionista che è conscio di essere portatore di fondamentali diritti costituzionali, e che difende la propria indipendenza come gelosa garanzia di libertà per tutti, ma che nel contempo adempie con strumenti aggiornati ai propri doveri di cittadino, e sa che l'evasione non

è più un merito di cui gloriarsi. Nel nuovo sistema di calcolo, la pensione diventa direttamente proporzionata al grado di lealtà fiscale e previdenziale. Da parte sua, la Cassa non apparirà più come uno spauracchio per i redditi professionali crescenti, perché l'aliquota progressiva viene sostituita da un'aliquota proporzionale fissa del dieci per cento uguale per tutti. Lo spazio per i « furbi » è ridotto al minimo. Vinceremo la scommessa? La risposta la darà il senso di civismo degli avvocati.

Ma ecco in rapido sommario i punti qualificanti della nuova legge.

I trattamenti previdenziali sono i seguenti:

a) **di vecchiaia,** per chi abbia compiuto 65 anni con almeno 30 di iscrizione alla Cassa: pensione compatibile con l'esercizio professionale;

b) **di anzianità** per chi, indipendentemente dall'età, abbia compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa: pensione incompatibile con l'esercizio professionale e che postula perciò non solo la cancellazione dall'albo, ma anche la mancanza di qualsiasi altro lavoro, sia autonomo che dipendente;

c) **di inabilità,** per chi abbia perduto la capacità di esercizio della professione in modo permanente, ed abbia compiuto almeno 10 anni (5 in caso di infortunio) di effettiva iscrizione e contribuzione; occorre inoltre che l'iscrizione sia continuativamente in atto, da una data anteriore al compimento del 40° anno di età;

d) **di invalidità,** per chi abbia una capacità di esercizio professionale ridotta a meno di un terzo, ferme tutte le altre condizioni della pensione di inabilità;

e) **di riversibilità,** a favore dei superstiti dei pensionati (coniuge e figli a carico) nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello stato;

f) **indiretta,** al coniuge ed ai figli dell'iscritto che muoia senza aver maturato diritto a pensione, ma avendo almeno dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa.

La grande novità è nel modo di determinare l'ammontare del trattamento pensionistico. Viene sepolto, senza lacrime suppongo, il principio dell'identità della pensione, e della sua insensibilità alla misura del contributo. Coi correttivi proprii della mutualità, viene adottato il principio inverso: della correlazione tra contribuzione e pensione. E poiché la contribuzione è a sua volta diretta funzione del reddito professionale, è in realtà questo il perno del meccanismo previdenziale.

Infatti, le pensioni di vecchiaia ed anzianità vengono liquidate con questa operazione aritmetica: assunto il reddito medio professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'Irpef nei dieci anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione, lo si moltiplica per il numero di anni di effettiva iscrizione e contribuzione; alla cifra così risultante si applica il coefficiente percentuale dell'1,50%, per i redditi fino a 20 milioni; con riduzione progressiva del coefficiente all'1% per i redditi fino a 40 milioni, importo che costituisce il tetto massimo ai fini del calcolo della pensione.

Lo stesso meccanismo vale per la determinazione dei trattamenti di invalidità e inabilità, ma l'anzianità contributiva potrà in questi casi essere maggiorata fino a 10 anni per consentire all'iscritto di raggiungere un massimo di 35 anni di anzianità. La pensione di invalidità sarà pari al 70% di

quella di inabilità, ma a differenza di questa non richiede la cancellazione dagli albi.

Infine il trattamento di riversibilità è del 60% della pensione, per il coniuge, con un'aggiunta del 20% per ogni figlio fino ad un massimo del 100% della pensione diretta; e la pensione indiretta è liquidata nelle percentuali spettanti per quella di riversibilità, applicate alla pensione di vecchiaia che sarebbe spettata all'iscritto in relazione all'anzianità maturata.

E' evidente che ogni iscritto avrà una sua propria pensione, correlata alle variabili della sua vita professionale: reddito dell'ultimo decennio, anni di iscrizione e contribuzione. Si possono solo fare degli esempi, per dare un'idea concreta dei risultati del nuovo sistema.

Primo esempio: reddito medio dell'ultimo decennio, L. 10 milioni. La pensione sarà di L. 4.500.000 se l'iscritto ha maturato 30 anni di anzianità contributiva; di L. 5.250.000 se ne ha maturati 35, di L. 6.000.000 se ne ha maturati 40.

Secondo esempio: pensione massima, per i redditi medi dell'ultimo decennio, di L. 40 milioni o più. Pensione di L. 16.125.000 per anzianità contributiva di 30 anni, di lire 18.812.500 per 35 anni.

In conclusione: maggiore anzianità e maggiore contribuzione uguale a maggiore pensione.

Vi sono tuttavia, come ho già accennato, i limiti propri della mutualità: il limite minimo della pensione non potrà essere inferiore a sei volte il contributo minimo, e cioè a L. 3.600.000 annue; il limite massimo è quello, già visto, corrispondente a 40 milioni di media di reddito nell'ultimo decennio. Inoltre, se il pensionato di vecchiaia continua a conservare l'iscrizione negli albi ed esercita la professione la pensione viene decurtata di un terzo.

Ed ora vediamo l'aspetto contributivo.

Il contributo soggettivo obbligatorio è pari al 10% del reddito, fino al tetto di 40 milioni, oltre il quale è di un 3% a titolo di mutualità pura giacché — come si è visto — il reddito eccedente i 40 milioni non concorre più alla formazione della media decennale ai fini della determinazione della pensione. Il contributo soggettivo non può essere inferiore ad un minimo annuale di L. 600.000 (ridotto alla metà per il primo triennio di esercizio).

Oltre a questo contributo, a partire dal secondo anno dell'entrata in vigore della legge gli iscritti dovranno applicare una maggiorazione percentuale del 2% (in prima attuazione) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari annuo ai fini dell'IVA, versandone alla Cassa l'ammontare (con un minimo di L. 180.000 annue) indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del cliente, nei confronti del quale la maggiorazione sarà ripetibile.

Tanto l'aliquota del 10% per il contributo soggettivo quanto quella del 2% per la maggiorazione saranno variabili in relazione all'andamento della gestione della Cassa.

I contributi c.d. « oggettivi », sui provvedimenti giudiziari e sui certificati penali, cesseranno col 31 dicembre 1984; quegli sugli incarichi retribuiti, col 1° gennaio 1981; quanto ai « ciceroni » ne è prevista la progressiva riduzione e scomparsa, in relazione all'andamento finanziario della Cassa. Comunque, entro il 31 dicembre 1988 essi dovranno essere totalmente soppressi.

Per il versamento dei contributi, viene introdotto il duplice principio dell'autodenuncia e dell'autotassazione, che responsabilizzano al massimo l'iscritto. I contributi soggettivi minimi verranno riscossi mediante ruoli esattoriali; ma ogni iscritto ha l'obbligo di comunicare alla Cassa, entro trenta giorni dalla scadenza della denuncia annuale dei redditi, l'ammontare del proprio reddito denunciato ai fini Irpef e del volume complessivo ai fini IVA, e di versare le eccedenze dovute, in più del contributo soggettivo minimo, per metà contestualmente a tale comunicazione, per metà entro il 31 dicembre successivo. L'omissione o la infedeltà della comunicazione costituiscono infrazioni disciplinari.

Vi sono infine delle disposizioni transitorie di grande importanza, la prima delle quali riguarda la totalità degli avvocati. Tutti siamo, è ben noto, debitori per contributi relativi agli anni successivi al 1975, in misura varia ma comunque pesante. Ora in sede di prima applicazione della legge è previsto che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare alla Cassa i redditi prodotti negli anni dal 1975 al 1979, i pagamenti già eseguiti e le somme da assolvere su cartelle esattoriali, versando il dovuto — al netto del già versato o già a ruolo — calcolato con l'aliquota proporzionale fissa del 10% per i redditi superiori a 6 milioni. Con ciò si evita il pagamento delle maggiori contribuzioni che sarebbero dovute con l'applicazione dell'assurda (ed ora felicemente defunta) aliquota progressiva fino al 20% prevista dalla legge 319/75. A coloro che avessero già pagato i contributi in base alla maggiore aliquota progressiva, le somme pagate in più, rispetto all'aliquota del 10%, verranno rimborsate se già non compensate con contributi dovuti.

Il nuovo regime regola le pensioni che maturano dal 2° anno successivo all'entrata in vigore della legge; cioè dal 1° gennaio 1982. Le pensioni maturate entro tale data restano regolate dalla normativa previgente; ma entro un anno, a pena di decadenza, gli aventi diritto potranno chiedere il ricalcolo del trattamento, se quello risultante dalle nuove norme sarà a loro più favorevole.

In tempi di veloce svalutazione monetaria ogni determinazione di cifre assolute è insidiosa, e può dare in breve volger di anni luogo a effetti sperequativi. Per questo il principio dell'adeguamento secondo le tabelle Istat è stato introdotto in tutti i meccanismi salienti; così, sono rivalutabili i primi nove anni del decennio di anzianità contributiva, per il calcolo della media utile di reddito; sono rivalutabili il minimo di contribuzione soggettiva (e di conseguenza il minimo di pensione), nonché il tetto massimo di 40 milioni; e infine sono (anzi in verità, continuano ad essere) rivalutabili le vecchie pensioni.

Come si vede, hanno trovato piena applicazione i tre grandi pilastri della riforma proposta dalla Cassa: correlazione reddito-contribuzione e contribuzione-pensione; prelevamento contributivo in misura proporzionale anziché progressiva; autodenuncia e autotassazione. Con la liquidazione di un passato farraginoso e spesso ingiusto, non dovremo più temere l'accumularsi di grossi debiti contributivi. Un sistema per avvocati responsabili, che offre un grado di giusta remunerazione al sacrificio contributivo, che incentiva la partecipazione, la fedeltà, la diligenza. Un sistema al passo coi tempi, e col ruolo dell'avvocato nella società civile d'oggi.

Avv. Francesco Berti Arnoaldi

Appunti per un superamento culturale e normativo della disciplina vigente

L'imminenza della ripresa dei lavori parlamentari sul tema dell'obiezione di coscienza, suggerisce questo intervento sintetico-descrittivo da una parte dell'attuale dato normativo e dall'altra del dibattito già svoltosi per un superamento del medesimo.

I° - Disciplina vigente:

Attualmente il diritto all'obiezione trova la propria disciplina fondamentale nella Legge 15-12-1972 n. 772.
Essa prevede essenzialmente:

1) gli obbligati al servizio di leva che dichiarino di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza, **possono** essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi alternativi previsti dalla legge.
Sono esclusi a priori dal **beneficio** del servizio alternativo i titolari di licenze o autorizzazioni relative ad armi ecc.;

2) sulle domande presentate dai chiamati alla leva decide il Ministero per la difesa entro sei mesi dalla presentazione della domanda (su parere di una Commissione) circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti.
La presentazione alle armi è sospesa finché il Ministero non si sia pronunciato sulla domanda.
La Commissione succitata ha formazione composita (un Magistrato di Cassazione, un Ufficiale Generale o Ammiraglio, un Professore Universitario ecc.);

3) i giovani ammessi ai **benefici** della legge devono prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile **per un tempo superiore di otto mesi** alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti;

4) in tempo di guerra gli ammessi al beneficio possono essere assegnati anche ad attività pericolose;

5) gli ammessi sono equiparati ad ogni effetto (**penale**, civile ed amministrativo) ai cittadini che prestano il normale servizio militare (es. Tribunale Militare ecc.);

6) chi presta il servizio alternativo non può nel contempo assumere impieghi pubblici o privati o esercitare attività professionali, pena la reclusione.

II° - Dubbi sulla costituzionalità della Legge 772/72.

Ne esistono parecchi e qui di seguito si sottolineano i fondamentali:

a) **eccezione di incostituzionalità dell'art. 11 L. 772/72 in relazione agli articoli 103 capoverso secondo e 25 primo comma Costituzione.**

L'art. 11 suddetto infatti dichiara che i giovani ammessi al beneficio « sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico ai cittadini che prestano il servizio militare ».
Suddetta equiparazione induce tra l'altro il problema se i giovani ammessi al beneficio siano o no soggetti alla « giurisdizione penale ».

Il Tribunale Supremo Militare ha ritenuto che proprio la formula « sono equiparati » implica che trattasi di categorie di persone diverse da quelle appartenenti alle Forze Armate. Orbene se gli obiettori non appartengono alle Forze Armate, come il legislatore indirettamente riconosce, appare evidente che, assoggettando la categoria in questione alla giurisdizione militare, il legislatore ordinario può essersi posto in contrasto con la Carta Costituzionale sotto un duplice profilo: in relazione all'art. 103 capoverso secondo, per avere attribuito alla giurisdizione militare la cognizione di reati commessi da persone non appartenenti alle Forze Armate; in relazione all'art. 25 primo comma, per avere conseguentemente distolto tali persone dal giudice naturale precostituito per legge (Autorità Giudiziaria Ordinaria);

b) **eccezione di incostituzionalità dell'art. 5** della legge che prevede una durata del servizio alternativo « superiore di otto mesi alla durata del servizio di leva » in relazione all'art. 3 Costituzione (uguaglianza dei cittadini);

c) **eccezione di incostituzionalità dell'art. 10** che prevede la possibile destinazione degli obiettori in caso di guerra a « servizi pericolosi » in relazione all'art. 3 Costituzione (uguaglianza dei cittadini);

d) **eccezione di incostituzionalità dell'art. 8** che prevede a carico dell'obiettore non ammesso ai benefici che rifiuti il servizio militare una pena molto più gravosa di quella prevista in via generale per il renitente alla leva (art. 3 Costituzione);

e) **eccezione di incostituzionalità della legge nella parte in cui non prevede come perentorio il termine di sei mesi previsto per il Ministero per la decisione della domanda.** La mancata perentorietà del termine può comportare, come di fatto si è già verificato, incertezza, « sine die » per il richiedente in attesa.

III° - Affronto in positivo del diritto all'obiezione.

a) Con Legge 8 novembre 1966 n. 1033 sulla cooperazione tecnica con i paesi in via di sviluppo era già stata introdotta anche in Italia la possibilità di ottenere l'esenzione dall'obbligo di leva, dimostrando di avere svolto servizio per due anni nei paesi del terzo mondo.

Si era così affermato per la prima volta nella nostra legislazione che un'attività « diversa » può essere equiparata al « sacro dovere » verso la patria; che si difende la patria stessa anche in modi alternativi contribuendo ad un'opera preventiva di disinnescamento di cause dirette o indirette di guerre; che il dovere di solidarietà sociale in cui consiste fondamentalmente il servizio militare può avere un contenuto ed un ambito più vasto « della difesa militare », dando vita a contributi di alto valore civico e solidaristico nei confronti di paesi e comunità anche diversi dal proprio.

La legge 15-12-1972 n. 772 ha mantenuto invece l'obiezione di coscienza ancora nell'ambito di una tolleranza dello Stato senza arrivare al suo riconoscimento come diritto personale e ciò sia per i timori e condizionamenti storico-politico-ideologici presenti all'epoca della sua emanazione (postsessantotto), sia per l'impossibilità di individuare all'epoca campi e modalità di attuazione di un servizio civile sostitutivo;

b) entrambi gli ordini di limiti appena accennati possono considerarsi oggi superabili (se non già superati); in particolare i profondi

cambiamenti avvenuti nel frattempo nel tessuto sociale, l'emergenza di nuovi bisogni sul territorio, di nuovi strumenti legislativi di decentramento, di nuove strutture di partecipazione, nonché di una nuova coscienza sui fenomeni dell'emarginazione rendono oggi possibile l'individuazione di specifici e numerosi ambiti per un servizio civile sostitutivo, accettato nel suo valore « positivo » e non meramente « tollerato » come accidente. (Es. inserimento in comunità di handicappati, ecc.).

Negli anni di applicazione, la normativa vigente ha d'altra parte manifestato almeno due limiti grossolani: a) la sottoposizione sotto il profilo amministrativo e giudiziario alla disciplina militare di chi contro la struttura militare obietta (controsenso); b) la durata del servizio alternativo, di ben otto mesi più lunga di quella del servizio di leva. Detto prolungamento (da qualunque 'scaltro' presupposto origini) comporta l'attribuzione di una diversa dignità ai due servizi e comporta quanto meno una ingiustificata selezione tra gli obiettori a danno delle categorie più povere (perdita del lavoro, ecc.).

Al contrario i mutamenti attuatisi nel paese dal '72 ad oggi e già sopra accennati rendono possibile la piena dignità e positività di una prestazione sociale sostitutiva negli interessi generali. Basti pensare al fenomeno sempre più esteso del volontariato sul territorio: un fenomeno che coinvolge le più vaste categorie di cittadini, nonché i problemi culturali del pluralismo, del rapporto cultura laica e cattolicesimo, del rapporto pubblico privato: un fenomeno che costituisce una delle risposte spontanee della collettività alla crisi dei metodi e dei contenuti tradizionali dell'erogazione dei servizi sociali e che non può non trovare larga accoglienza sia pure in un'ottica di rifiuto del volontariato come supplenza e delega dei compiti delle istituzioni politiche (numerosi gli esempi di largo e utile intervento: tossicodipendenti, excarcerati, handicappati, ecc.).

IV° - Ancora per un'equa realizzazione del diritto all'obiezione è necessario operare: a) perché l'obiezione non sia strumentalizzata a posizioni ideologiche particolari; b) perché l'obiezione non diventi neppure strumento di opposizione del cittadino ad una legge ritenuta ingiusta. L'opposizione ad una legge o al sistema la si compie con gli strumenti democratici previsti dalla Costituzione né appare concepibile che l'ordinamento conceda a taluni soggetti la facoltà di non obbedire ad una legge perché tale legge si riconosce essere ingiusta con conseguente suddivisione in due classi dei cittadini (quelli ossequenti alla legge perpetuerebbero la « ingiustizie » della stessa).

L'impostazione da dare al problema è invece un'altra ed impone una profonda evoluzione della concezione dello Stato e del diritto che è bene risottolineare:

— nello Stato totalitario e totalizzante, l'obbedienza alla legge importa un'adesione totale della coscienza del suddito alla legge stessa e cioè in sostanza l'alienazione della coscienza da sé. La concezione del mondo assunta dallo Stato, è quella cui la coscienza dei singoli deve aderire (Stato etico, ecc.);

— nello Stato democratico si attua un salto di qualità: si vuole ancora l'obbedienza, ma solo quella dell'azione, del comportamento, prescindendo dalle motivazioni soggettive della coscienza del singolo. L'or-

dinamento non disturba la coscienza, non la tormenta, le lascia svolgere le proprie esigenze e tentare le proprie avventure;

— lo Stato moderno poggia su due principi maturati dalla coscienza collettiva negli ultimi decenni: il principio della inviolabilità della persona e quello del pluralismo.

Il primo dei suddetti principi ha implicato il riconoscimento che lo Stato e l'ordinamento hanno uno scopo da perseguire che non si esaurisce in esso Stato e in esso Ordinamento. Essi hanno uno scopo che consiste fondamentalmente nel promuovimento delle condizioni necessarie e favorenti lo sviluppo della personalità umana: dunque Stato e Ordinamento fatti per l'uomo e non viceversa.

Il secondo dei suddetti principi poi (il pluralismo) non implica solo il riconoscimento di formazioni sociali intermedie, ma significa principalmente il rispetto **esauriente** dei diritti inviolabili dell'uomo;

— ebbene col diritto all'obiezione di coscienza **l'ordinamento dello Stato democratico riconosce che vi sono disobbedienze (si pensi all'aborto) che non costituiscono atti di arbitrio, ma che sono imposte dalla coscienza, che sono cioè obbedienza ad altre norme.**

Così lo Stato riconosce che non può essere totalizzante non solo nel senso (visto sopra) che non può esigere una assoluta adesione della coscienza del singolo a quella della maggioranza, ma soprattutto nel senso che non si può esigere da tutti **lo stesso comportamento esteriore, quando questo comportamento finisce con l'espropriare profonde convinzioni del soggetto cui lo stesso è tenuto da inalienabili motivi di coscienza. E' un'ulteriore salto di qualità che si chiede allo Stato democratico, oltre quello sopra precisato in rapporto allo Stato totalizzante;**

— solo a partire da quanto precede può pensarsi al servizio alternativo anziché in termini di fuga, in termini positivi coinvolgenti anche altre forme di obiezione che non siano solo quelle al servizio di leva: la difesa della patria in una prospettiva più ricca, di solidarismo sociale, di assistenza civile, di addestramento alla difesa non violenta e alla difesa da tutte le cause dirette e indirette di violenza, di emarginazione, carenze e disagi sociali, cui tutti i giovani, non solo gli obiettori, devono essere chiamati.

Dott. Proc. Sergio De Sio

UNA LEGGE SBAGLIATA: IL DPR 16/10/1979 N. 509
(Rapporti di lavoro con Enti pubblici)

L'art. 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979 n. 509 recante l'approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale degli Enti Pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70, che contiene a sua volta disposizioni sul riordinamento degli Enti Pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente, stabilisce che « Il personale appartenente al ruolo professionale, ove si riscontri uno specifico interesse dell'ente, può essere autorizzato di volta in volta ad assolvere, fuori dall'orario d'ufficio, incarichi di carattere professionale non attinenti ad attività di istituto, sempreché le relative spese ed onorari facciano carico a terzi ». Costituiscono il ruolo professionale i **dipendenti** i quali, nell'esercizio dell'attività svolta nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente cui appartengono, si assumono a norma di legge, una personale responsabilità di natura professionale e per svolgere le loro mansioni **devono essere iscritti in albi professionali.** Essi formano uno dei tre ruoli in cui è inquadrato il personale degli enti pubblici: amministrativo, tecnico, professionale. Sono, per intenderci, gli avvocati, i medici, gli ingegneri ecc. impiegati nei vari enti per svolgere queste loro specifiche attività. Per consentire ciò sono previsti albi speciali. Vedi ad esempio per gli avvocati l'art. 3 comma 4 R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 e l'art. 69 R.D. 22-1-1934 n. 37.

Tale soluzione, rappresenta di per sé una deroga al principio generale fissato dal codice civile all'art. 2229 e seguenti secondo cui l'esercizio delle professioni intellettuali è consentito solo a chi è iscritto negli appositi albi o elenchi e presuppone una autonomia tra chi fornisce l'opera intellettuale e chi la richiede. La deroga trova peraltro la sua giustificazione nell'esigenza di alcuni enti pubblici di avvalersi di un corpo di professionisti inquadrati all'interno dell'organizzazione dell'ente ed il suo limite, invalicabile, nel poter svolgere, detti professionisti iscritti negli albi speciali, la loro attività soltanto a favore dell'ente da cui dipendono.

In tale modo era fatto salvo anche il più generale e sino ad ora sacrosanto principio, fissato dagli artt. 13 primo comma e 60 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 secondo cui l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né **alcuna professione.**

Era questo un argine invalicabile quanto logico, che era sempre stato opposto alla tentazione che poteva cogliere il pubblico impiegato di svolgere un secondo lavoro. Per l'evidente ragione che tale attività sarebbe andata a detrimento del servizio dovuto alla pubblica amministrazione che paga lo stipendio col danaro dei contribuenti. Tutti sanno e tutti sono convinti, anche per esperienza diretta, che non è possibile, per una persona di normale capacità e resistenza alla fatica, svolgere contemporaneamente due lavori in modo proficuo, senza che un'attività vada a danno dell'altra. Naturalmente se una delle due attività è retribuita ugualmente anche se mal prestata o trascurata, è facile comprendere in quale direzione si ritorce il danno.

Ebbene, con la norma di cui all'art. 20 del D.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509, lo Stato Italiano offre il suo contributo al conseguimento di questo risultato.

Vale anche la pena di ricordare che questo testo legislativo è intitolato, come si è già detto: approvazione della disciplina del rapporto di lavoro degli enti pubblici, di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70. Ma l'articolo 8 terzo comma di questa legge testualmente recita: « In materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi nonché di responsabilità dei dipendenti per i danni arrecati alla amministrazione o a terzi, **si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello stato** » e quindi anche e in primo luogo, i già richiamati articoli 13 e 60 primo comma dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, che pongono un divieto assoluto di esercitare professionalmente qualsiasi attività che non sia quella compresa nel rapporto di impiego. E' quindi evidente la contraddizione che vizia la disposizione in esame.

Sul piano pratico è poi inutile sottolineare che le limitazioni e le riserve che la norma molto ottimisticamente prevede non serviranno a nulla o quasi. Infatti se è lo stesso artefice della diga a praticarvi un foro, è ragionevole prevedere che questa verrà sfondata. La norma è quindi ingiusta e sbagliata, non solo per quanto si è detto sin qui, ma anche perché privilegia il personale impiegatizio del ruolo professionale rispetto a quello amministrativo e tecnico, che non può avvalersi dell'art. 20. Essa possiede infatti una moralità di tipo Orwelliano in quanto crea degli impiegati... più uguali degli altri. E non basta. In quasi tutti i paesi civili, indipendentemente dall'orientamento politico, in quanto la cosa avviene negli Stati Uniti d'America come in Russia, il numero degli iscritti agli albi professionali è chiuso e predeterminato in base ad un ovvio criterio di programmazione, in funzione dei bisogni sociali. In Italia invece no; in forza di un discutibile principio di maggior libertà, non esiste nessuna limitazione numerica per l'iscrizione agli albi professionali.

Tale regolamentazione o meglio, mancanza di regolamentazione, crea di per sé dei fenomeni inflazionistici all'interno delle categorie professionali con tutte le ripercussioni negative che ne derivano. Se quindi vi è un Paese in cui soltanto agli iscritti negli appositi albi, secondo i criteri fissati dal codice civile, dovrebbe essere consentito l'esercizio delle professioni intellettuali, questo è l'Italia. Al contrario, il legislatore ha sentito il bisogno di avviare a tale traguardo anche gli impiegati degli enti pubblici. Con quali risultati per il buon funzionamento degli uffici è dato immaginare. Così come tutti comprendono quale contributo una simile disposizione fornirà alla moralizzazione della pubblica amministrazione, da tante parti invocata e, più in generale, all'esigenza di chiarezza nei rapporti giuridici, che è alla base di ogni ordinamento efficiente ed equilibrato.

Ma evidentemente alla nostra classe politica questi problemi interessano soltanto a livello di formulazioni teoriche e di discorsi. Quando si deve passare alla pratica, prevalgono le spinte occasionali e gli interessi settoriali, a discapito di quelli più generali dello Stato.

Sono questi peccati che si pagano cari, come i fatti stanno dimostrando.

Avv. Giovanni Ferrari

I TEMI DELL'ESAME DI PROCURATORE LEGALE DEL 1980 (e qualche considerazione)

Diritto civile e amministrativo: « Della responsabilità precontrattuale in diritto civile e amministrativo. In particolare, dell'apprezzamento da parte del giudice ordinario del comportamento della pubblica amministrazione ai fini dell'accertamento di detta responsabilità ».

Procedura civile e penale: « Premessi brevi cenni sul ruolo del pubblico ministero nel processo civile e penale, dica il candidato se il pubblico ministero abbia interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto al fine di ottenere il proscioglimento per amnistia ».

Mentre scriviamo queste note sono ancora in corso i lavori della commissione esaminatrice del distretto di Bologna. Non è dunque consentito commento di sorta, se non quello generico che richiama una diffusa, diffusissima opinione circa il contenuto delle prove scritte di esami che dovrebbero valutare più le capacità potenziali di effettivo esercizio professionale che non preparazioni nozionistiche astratte. Si tratta di commenti che già altre volte sono apparsi un po' ovunque, anche in fascicoli arretrati di questa rivista (può vedersi, anzi, l'intervento del collega Giampaolo, di prossima pubblicazione, per gli acuti spunti che riguardano pure lo specifico argomento).

Ci limitiamo a cogliere l'occasione per rinviare chi ha interesse alla materia alla « relazione del presidente della commissione d'esame del distretto di Roma », per lo scorso anno 1979, pubblicata sul Foro Italiano, 1980, V°, 198. Già i soli dati statistici che vi si leggono offrono molteplici stimoli medidativi. Ad esempio 825 (su 885 presentate) le domande ammesse; ma soltanto 378 i candidati presenti alla prima prova (369 alla seconda). Perché quasi 500 candidati hano chiesto di sostenere l'esame e poi sono spariti? Hanno rinunciato veramente o sono fra i tanti che presentano la domanda in tre o quattro sedi, scegliendo poi quella che credono più « comoda »?

Ancora: Roma non può considerarsi, appunto, sede comoda, visto che lo scorso anno ha promosso il 32 % dei candidati presentatisi a tutte le prove (uno solo non ha superato l'esame orale; si direbbe che anche a Roma la falcidia degli iscritti trova compensazione in sede orale).

La relazione si richiama ad un documento che i più ignoravano: una circolare 12 giugno 1979 della direzione generale affari civili e libere professioni del Ministero di Grazia e Giustizia che invitava tutte le commissioni italiane a pari severità, ad evitare noti scompensi fra distretto e distretto.

Pesantissimi i giudizi generali; ma sicuramente attendibili per l'autorevolezza ed ufficialità della fonte. Ne ricordiamo soltanto uno (spaventosamente significativo se si pensa che riguarda futuri maestri dell'oratoria scritta e orale): « buona parte dei candidati... hanno rivelato di possedere dei mezzi espressivi molto poveri ed incerti, incapaci a volte di fornire la

definizione di elementari istituti giuridici con linguaggio appropriato, ricorrendo spesso, in sostituzione della stessa, a delle esemplificazioni banali ». Non vi pare di sentirli, questi giovani futuri avvocati che si sono perduti in un mare di « cioè, per portare avanti il discorso a livello di, ovvero nella misura in cui, cioè, ecco, la compravendita è quell'affare che fa uno quando prende dei soldi per dargli una cosa a quell'altro... ».

Aggiunge poi, quella relazione, che l'evidente inidoneità dell'università italiana a preparare validi aspiranti alla professione non trova sufficiente correttivo neppure in altre iniziative post-universitarie, quali ad esempio un « seminario annuale di preparazione organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma attivamente frequentato ».

L'osservazione può coinvolgere anche l'Ordine di Bologna, che si avvia ad istituzionalizzare (nel senso cioè di confermare anche per il futuro) l'iniziativa del corso di preparazione che già negli ultimi due anni ha trovato realizzazione, consensi, alta frequenza.

Che questi corsi o seminari non possano rimediare interi anni di studio universitario per tanti versi inadeguato alla preparazione professionale specifica (e non già perché docenti e discenti manchino di interesse e buona volontà, ma per la struttura stessa degli studi, ancor troppo permeati di astrattezza teorica e condizionamenti storici), è sicuramente vero. Ma spezzare una lancia per la conferma di questa esperienza ci sembra doveroso.

È chiaro che si tratta di iniziative che si affidano soprattutto al sincero desiderio di sacrificio e apprendimento degli interessati; è chiaro che nessuno può obbligare i candidati a presentarsi anche alle prove scritte, che si stanno intensificando proprio per abituare anche alla reazione emotiva di questa prova, oltre che per l'approfondimento di questo o quell'argomento; ma è altrettanto innegabile che, in mancanza di altri strumenti, questo appare ancora l'unico utilizzabile per una preparazione all'esame non affidata esclusivamente alla personale e spesso caotica ripassata dell'ultimo mese.

Del resto, poi, che un pizzico di fortuna sia componente immancabile di qualsiasi prova d'esame è risaputo. E che l'esperimento del Consiglio degli Ordini di Bologna sia stato fino ad ora assistito anche dalla fortuna, è un dato che si può avere il vezzo di ricordare. Lo scorso anno (del quale riferisce la citata relazione del presidente la commissione romana) durante il corso bolognese una lezione fu dedicata proprio a quello spinoso argomento della costituzione di parte civile a tutela di interessi collettivi che (giustamente) la commissione di Roma sottolinea essere tanto poco trattato nei manuali di comune studio. Quest'anno analogo benevola sorte è stata riservata al primo dei temi scritti sopra riportati.

Migliore incentivo per proseguire l'iniziativa non poteva esservi.

a. m.

TERMINI E PROCEDURA PER LE DENUNCE AL REGISTRO DELLE DITTE DELLE SOCIETA' LEGALMENTE COSTITUITE

Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura
Bologna

Spett.le
Ordine Avvocati e Procuratori
Bologna

Com'è noto, in base agli artt. 47 e 48 del R.D. 29-9-1934, n. 2011, chiunque sia individualmente sia in società con altri, eserciti industria o commercio o artigianato ha l'obbligo di farne denuncia al Registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio. Ha inoltre l'obbligo di denunciare anche le eventuali modificazioni nello stato di fatto e di diritto e la cessazione dell'esercizio o lo scioglimento della società.

Le norme sopra citate, nonché gli artt. 82 e 85 del R.D. 4-1-1925, n. 29, stabiliscono altresì l'obbligo, per le società legali, di depositare copia autentica degli atti relativi alla costituzione e di quelli successivamente formati per eventuali modificazioni.

Premesso quanto sopra, nell'intento di dare chiarezza e univoca interpretazione delle norme richiamate, in accordo con le altre Camere di Commercio della Regione e sentito anche il parere del Presidente del Comitato Regionale dei Consigli Notarili Emilia-Romagna, si è ritenuto opportuno predisporre uno schema sui tempi e sulle modalità da osservarsi per il deposito al Registro delle Ditte delle denunce e degli atti obbligatori delle società legali.

Lo schema, che si trasmette in copia allegata alla presente, propone soluzioni che si armonizzano con i termini posti dalla legge per gli altri adempimenti a carico delle società (iscrizione degli atti nei registri di Cancelleria presso il Tribunale), termini di tempo solitamente diversi da quelli previsti per il Registro delle ditte e che, per tale ragione, hanno generato contraddizioni procedurali di non facile soluzione.

L'Ente in indirizzo è pertanto pregato di tener ben presenti le procedure convenute dando inoltre alle stesse ogni possibile diffusione presso chiunque si presuma sia interessato a presentare al Registro delle ditte denunce per conto di società legali.

Distinti saluti.

Dott. Pietro Guidobono
(Segretario Generale)

Nella segreteria del Consiglio degli Ordini di Bologna sono depositate le bozze del nuovo albo. I colleghi sono invitati ad esaminarle per apportare con la massima urgenza le eventuali necessarie correzioni.

TRASFERIMENTO DI COMPETENZE DALL'INAM ALL'INPS

L'ufficio legale della sede bolognese dell'I.N.P.S. ha diramato la seguente utile nota di chiarimenti:

Sulla Gazzetta Ufficiale N. 59 del 29-2-1980 è stata pubblicata la L. 29-2-1980 di conversione, con modificazioni, del D.L. 30-12-1979, N. 663, riguardante il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale.

Decreto-legge e legge di conversione prevedono, fra l'altro, il passaggio delle prestazioni sanitarie ed economiche di malattia, già dell'INAM, rispettivamente al Servizio Sanitario e all'INPS.

In particolare, si sottolineano le disposizioni dell'art. 23 **quinquies** della legge di conversione:

« Gli adempimenti per l'accertamento, la riscossione ed il recupero in via giudiziale dei
« contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa relativi ai periodi
« fino al 31 dicembre 1979 sono affidati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.
« E' abrogato il terzo comma dell'art. 76 della Legge 23 dicembre 1978, N. 833.
« L'INPS provvede al riparto delle somme di cui al primo comma fra le gestoni interes-
« sate secondo le norme vigenti nel periodo al quale le somme stesse si riferiscono.
« Per le azioni di surrogazione di cui all'art. 1916 del codice civile, riferite agli anni 1979
« e precedenti, l'INPS subentra ai disciolti enti mutualistici a decorrere dal 30 aprile 1980
« dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore della presente Legge ».

La norma riportata stabilisce quindi un trasferimento di competenze dall'INAM all'INPS nei settori dei **contributi** e delle **surroghe** relativi **agli anni 1979** e **precedenti** ed entrerà in vigore a questi effetti per le azioni di recupero contributi dal **15-3-1980** e per le azioni di surroga dal **14 maggio 1980.**

INTER NOS

ANCHE GLI UFFICI DELLE IMPOSTE HANNO DELLE « TRATTORIE »: E PER DI PIU' LITIGIOSE

Ho trovato nella rubrica del contenzioso della Cancelleria civile del Tribunale di Bologna una « perla » che credo meriti essere riportata in Avvocatura Emiliano-Romagnola.

In detta rubrica, anno 1980, mese di aprile, alla lettera T figurano registrate le seguenti due cause:

N. 2941 - Trattoria II.DD. di Bazzano c. Fall. M.C.N.

N. 2944 - Trattoria II.DD. di Loiano c. Fall. Mascagni.

Evidentemente gli uffici Imposte di queste due amene località della provincia bolognese hanno — non saprei perché e da quanto tempo — delle trattorie litigiose, tanto che promuovono controversie avanti il Tribunale civile. Peccato, mi sarebbe piaciuto conoscerle meglio e magari anche frequentarle; ma il rischio è troppo grosso. Pare infatti che qualche legge proibisca di mangiare negli uffici fiscali....

Avv. Giovanni Roberto Vivaldi

LA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' PER LE VEDOVE

Caro Melchionda,

ho avuto conoscenza, grazie alla cortesia d'un collega, della lettera inviata al « Resto del Carlino » da alcune vedove di Avvocati, solo molto tempo dopo la sua pubblicazione, quando una risposta sullo stesso giornale non era più pensabile. Perciò approfitto molto volentieri dell'invito di « Avvocatura Emiliano-Romagnola » per riprendere il discorso (1).

L'annuncio, che in questo stesso numero della rivista viene dato, della nuova legge sulla previdenza forense è la risposta migliore che io potessi augurarmi di dare. Col nuovo regime, i titolari di pensioni di riversibilità avranno diritto di ottenerne il ricalcolo, se l'applicazione delle nuove norme sarà per loro più favorevole. Ed avranno così, sia pure con la percentuale propria del trattamento di riversibilità, una pensione correlata all'entità delle contribuzioni versate dall'iscritto nel corso della sua vita professionale.

Ma in pratica vi saranno molti casi in cui questo ricalcolo sarà più favorevole? Ne dubito.

La verità è infatti che coloro che sono andati in pensione prima del 1975 hanno versato, per il 95,8% dei casi, il minimo del contributo soggettivo. Anche tenendo conto dei contributi c.d. oggettivi (ciceroni, ecc.), un avvocato che dal 1952 al 1975 avesse versato il contributo minimo soggettivo e la media nazionale dei contributi oggettivi, maturava il diritto ad avere una pensione — su un piano di rigorosa aritmetica attuariale — non superiore a 50.000 lire mensili. Ma la Cassa per fortuna non è — come non mi stanco di ripetere — una compagnia di assicurazione privata, che eroga ciò che incassa, non una lira di più. La Cassa è un organismo mutualistico, che deve coprire ben di là dall'aritmetica attuariale situazioni di bisogno: tipicamente, quelle delle vedove e dei figli, e dunque quelle che danno luogo ai trattamenti di riversibilità e indiretti.

E come fa la Cassa a pagare 162.859 lire di pensione di riversibilità se l'iscritto aveva versato somme che bastavano a coprire nemmeno un terzo dell'erogazione? Con la mutualità: cioè, valendosi degli introiti assicurati dai contributi degli avvocati più giovani, per i quali è un onorevole dovere garantire la previdenza dei più anziani e dei loro superstiti.

Tuttavia, oltre certi limiti nemmeno la mutualità potrebbe spingersi, per lo meno fino a quando non si inventi il metodo che consenta agli enti previdenziali di incassare due lire ed erogarne quattro. Ed è del resto fuori dai poteri legali degli amministratori della Cassa di aumentare le pensioni: debbo correggere su questo punto l'inesattezza in cui sono incorse le vedove dei Colleghi, firmatarie della lettera. Non dico gli aumenti, ma nemmeno gli adeguamenti delle pensioni sono nella libera disponibilità della Cassa, potendo essere stabiliti solo con leggi o decreti ministeriali delegati. È probabile che si sia fatta confusione con le erogazioni di assistenza straordinaria che sono rimesse alla discrezione, non degli amministratori della Cassa, ma dei Consigli degli Ordini.

Mi auguro che la riforma ora divenuta legge possa sempre meglio assicurare alle vedove e agli orfani degli avvocati trattamenti adeguati. Il collegamento con le contribuzioni versate in proporzione al reddito professionale darà infatti maggiore consistenza anche alle pensioni di riversibilità e indirette, che con decorrenza 1° ottobre 1980 sono dei seguenti importi:

— *per il solo coniuge superstite*	*L. 162.859*
— *con un figlio*	*» 181.099*
— *con due figli*	*» 199.339*
— *con tre figli*	*» 217.579*

Grazie per l'ospitalità, e credimi cordialmente

Avv. Francesco Berti Arnoaldi

---

(1) Ved. fascicolo 7/1980, p. 43, « Sopravvivere in miseria ».

Pubblicazione trimestrale dell' U.R.C.O.F.E.R.
(Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna)

redazione:
Ordine Avvocati e Procuratori - Bologna
Palazzo di Giustizia - piazza dei Tribunali
tel. (051) 582157

comitato di redazione:

U.R.C.O.F.E.R. - **Pietro Ruggieri**
BOLOGNA - **Ruggero Benini**
FERRARA - **Umberto Volta**
FORLI' - **Pierpaolo Gugnoni**
MODENA - **Giorgio Giusti**
PARMA - **Franco Magnani**
PIACENZA - **Fabrizio Lucchini**
RAVENNA - **Lorenzo Bucchi**
REGGIO EMILIA - **Giacomo Bondoni**
RIMINI - **Sergio De Sio**

coordinatore:
Sandro Giacomelli

segretario:
Lelio Zappoli

direttore responsabile: **Achille Melchionda**

Registrazione Tribunale Bologna 1-12-1978 n. 4691
Tipografia COMPOSITORI - Viale XII Giugno, 1 - Bologna